



## COMUNE DI POPPI (AR)

### Ufficio dello Stato Civile

Telefono 0575\*50.22.24

Indirizzo E-MAIL: [c.poppi@postacert.toscana.it](mailto:c.poppi@postacert.toscana.it)



## NASCITA ALL'ESTERO

### DESCRIZIONE

I cittadini italiani nati all'estero devono fare trascrivere il proprio atto di nascita dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza o del Comune di iscrizione Aire (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero).

Alla trascrizione, in genere, provvede direttamente il Consolato italiano del luogo in cui è avvenuta la nascita. In caso contrario deve provvedere il diretto interessato o un genitore, se trattasi di minore.

Devono fare trascrivere il proprio atto di nascita anche i cittadini stranieri e i loro figli minorenni, non appena acquisita la cittadinanza italiana. È necessario che l'atto sia accompagnato da una traduzione in lingua italiana e sia stato legalizzato, a parte i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

### MODALITÀ DI RICHIESTA

Presentazione istanza, compilando il modulo richiesta, corredata dell'atto di nascita in originale, o in copia conforme all'originale e da un documento di identità:

- all'Ufficio Stato Civile negli orari di apertura,
- per posta raccomandata.

#### L'atto di nascita, deve essere:

- tradotto in lingua italiana conforme al testo straniero (art. 22 D.P.R. 396/2000) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero o da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato;
- legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero (art. 33 D.P.R. 445/2000) o con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja (se lo Stato ha aderito a tale convenzione);

#### oppure:

- su modello plurilingue se lo Stato rientra tra quelli aderenti alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovna, Bulgaria, Capoverde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia); in tal caso l'atto è esente da traduzione e legalizzazione;
- in formato documento pubblico, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, che ha ulteriormente semplificato la circolarità dei documenti pubblici all'interno della Comunità Europea esentando i cittadini della UE dall'obbligo della traduzione e legalizzazione.

### REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Per poter richiedere la trascrizione occorre:

- essere cittadino italiano;
- essere iscritto all'A.I.R.E.

## ITER PROCEDURA

---

L'Ufficio di Stato Civile provvederà a trascrivere l'atto di nascita.

Una volta trascritto l'atto, può essere richiesto il certificato di nascita, secondo le modalità previste dalle schede: certificati anagrafici, certificati ed estratti di stato civile.

## COSTI

---

Nessuno

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

---

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.12,comma 11,e art.22 Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976  
Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016